

INDICAZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DI SCAVO - aggiornamento dicembre 2013 -

NORMA DI RIFERIMENTO e indirizzi operativi regionali

Il 20 agosto 2013 è entrata in vigore la Legge 98 del 9 agosto 2013 di conversione del cosiddetto “Decreto de Fare” che, con gli **artt. 41 e 41 bis**, ha modificato la disciplina applicabile in materia di gestione delle terre e rocce di scavo **per ogni tipologia di intervento e per quantità di materiale scavato**.

A partire da tale data, è da considerarsi di fatto superata e, pertanto, non più applicabile la Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 dell'11 febbraio 2013.

A seguito di tale modifica normativa la Segreteria Regionale per l'Ambiente – Direzione Tutela Ambiente ha predisposto una [circolare del Segretario Regionale all'Ambiente prot. n. del 23 settembre 2013](#) relativa agli indirizzi operativi per rendere omogenea a livello regionale, l'applicazione delle nuove disposizioni di legge.

Dal 23 settembre 2013, sono utilizzabili i nuovi modelli 1 e 2 compilabili allegati alla circolare.

<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rifiuti>

La norma di riferimento generale inerente il materiale di scavo è il Testo Unico sull'Ambiente D Lgs. 152/2006 – Titoli III e III bis, che prevede la possibilità di riutilizzarlo come sottoprodotto secondo determinate condizioni e modalità che vengono trattate di seguito.

Interventi che prevedono il riutilizzo in sito del materiale di scavo

Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006, non è soggetto alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati di cui alla parte quarta del decreto stesso, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

Al comma 4, tale articolo prescrive, infatti, l'obbligo della valutazione ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, solo se utilizzato in siti diversi da quello in cui è stato escavato.

INTERVENTI ASSOGGETTATI A PROCEDURA V.I.A. E AD A.I.A.

L'art. 41 della L. 98/2013 assoggetta tutti gli interventi connessi alle tipologie progettuali assoggettate alle procedure di Valutazione di impatto Ambientale (V.I.A) e ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) disciplinate dal Testo Unico sull'Ambiente (D Lgs. 152/2006 – Titoli III e III bis) **alla procedura** specifica approvata **dal DM 161/2012** (Regolamento di attuazione del Testo Unico Ambiente).

<http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120221/012G0182.htm>

Il Regolamento sulle terre e rocce da scavo stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo possano essere considerati sottoprodotti e non rifiuti, come stabilito all'articolo

183, comma 1, lettera qq) del Decreto legislativo n. 152/2006 e stabilisce, inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

All'articolo 5 il Regolamento ha introdotto l'obbligo della predisposizione del Piano di Utilizzo che deve essere presentato al Comune (in riferimento ai progetti di competenza comunale) almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera secondo le disposizioni ed i contenuti degli allegati al decreto.

Di conseguenza, **l'inizio dei lavori e' subordinato all'approvazione del Piano di Utilizzo.**

ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI

L'art. 41 bis, ai commi da 1 a 5, della L. 98/2013 regolamenta tutti gli altri interventi in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo indipendentemente dal volume di scavo, cioè:

- cantieri di modeste dimensioni di cui all'art. 266 comma 7 del Testo Unico sull'Ambiente;
- interventi non assoggettati a VIA o AIA.

Se dalle indagini geo-ambientali eseguite prima di procedere all'attività di scavo, è accertata la presenza di materiali classificabili come sottoprodotto e non come rifiuto (caratteristiche di cui all'art. 184 bis del T.U. Ambiente) come definite dal comma 1 dell'art. 41 bis della L.98/2013, **il soggetto proponente o il produttore, il committente dei lavori** (o l'appaltatore) e **il soggetto affidatario dei lavori di scavo**, sono **tenuti a dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:**

➤ **prima dell'esecuzione dei lavori di scavo:**

Modello 1: comunicazione del rispetto dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 41 bis L. 98/2013

comunicazione (ulteriore) **delle eventuali modifiche dei requisiti** già presentati con un precedente Modello 1, entro 30 giorni dall'accertamento.

➤ **a conclusione del riutilizzo del materiale di scavo:**

Modello 2: comunicazione della conferma del completo utilizzo dei materiali da scavo **in conformità** alle previsioni comunicate.

Le dichiarazioni **effettuate ai sensi di commi 1, 2 e 3 dell'art. 41 bis, devono essere rese utilizzando i modelli 1 e 2** allegati alla circolare regionale citata in premessa, **e devono essere inviate ad ARPAV e al Comune** (escluso il Modello 2) dal **soggetto** che, in base alle condizioni contrattuali, **detiene la disponibilità del materiale** di scavo, ai seguenti indirizzi pec:

Comune di Schio: schio.vi@cert.ip-veneto.net
all'attenzione del Servizio Ambiente e dell'Unità di Progetto Edilizia Privata

ARPAV: daptv@pec.arpav.it
all'attenzione del Servizio Suolo e Bonifiche